

3. In deroga all'articolo 5, paragrafo 1, possono formare oggetto del sostegno finanziario anche le spese destinate a coprire le operazioni di assistenza tecnica, di valutazione e di supervisione dei progetti che fruiscono del contributo comunitario.

La natura e le modalità di tali azioni vengono definite di comune intesa tra la Repubblica ellenica e la Commissione.

In deroga all'articolo 5, paragrafo 2, per tali operazioni il finanziamento comunitario può coprire sino al 100 % delle spese ammissibili, ma l'importo totale

non potrà superare il 2 % dell'importo di cui all'articolo 4, paragrafo 1.

La procedura prevista all'articolo 11 e la data prevista all'articolo 6, paragrafo 1 non si applicano a tali operazioni, di cui tuttavia si deve informare il comitato previsto all'articolo 10. ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 dicembre 1988.

Per il Consiglio

Il Presidente

G. GENNIMATAS